

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Seduta n. 558

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

94° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

(2^a pomeridiana)

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3397-B) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)		(3752) Deputati KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)	
* PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	Pag. 3, 4	* PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i>	Pag. 4, 6, 8 e <i>passim</i>
BOBBIO (AN)	4	BOBBIO (AN)	5, 8
CAVALLARO (Mar-DL-U)	4	CALVI (DS-U)	9
CIRAMI (UDC)	4	CAVALLARO (Mar-DL-U)	5, 8, 12
FEDERICI, <i>relatore</i>	3	CENTARO (FI)	13
GUBETTI (FI)	4	CIRAMI (UDC)	13
LEGNINI (DS-U)	4	* GIULIANO, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	9
TIRELLI (LP)	4	* LEGNINI (DS-U)	12
ZANCAN (Verdi-Un)	3	SEMERARO, <i>relatore</i>	13
		TIRELLI (LP)	8, 12
		VALENTINO, <i>sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	13
		ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	14

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3397-B) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno legge n. 3397-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Federici.

FEDERICI, *relatore*. Signor Presidente, sarò telegrafico.

Il provvedimento torna all'esame del Senato dopo che la Camera dei deputati ha provveduto a sopprimere l'articolo 2 – che disponeva la facoltà del pubblico ministero di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico nell'ipotesi che un ritardo arrechi grave pregiudizio alle indagini – in ragione del fatto che analoga previsione ha trovato collocazione all'interno del decreto che detta misure per il contrasto del terrorismo internazionale.

Non è stato invece modificato l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, che aggiunge un comma 3-*ter* all'articolo 295 del codice di procedura penale, attribuendo la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali indicati nei commi 3 e 3-*bis* del medesimo articolo al presidente della corte d'assise e non alla corte nella sua composizione collegiale. Questa è la portata della modifica proposta; non sono menzionate le corti d'assise e d'appello alle quali però si applica la stessa disposizione, in considerazione dell'articolo 598 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono richieste di intervento in sede di discussione generale, né di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, voterò a favore di tale disegno di legge, uno dei pochissimi provvedimenti giusti presentati dal Governo e dalla maggioranza in materia di procedura penale.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

GUBETTI (*FI*). Signor Presidente, nonostante quanto rilevato dal senatore Zancan, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di tale provvedimento.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge. Le dichiarazioni del senatore Zancan mi fanno però sorgere il dubbio di aver forse sbagliato qualcosa.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo.

BOBBIO (*AN*). Signor Presidente, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà favorevolmente.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

(3752) Deputati KESSLER ed altri. – Riforma delle esecuzioni mobiliari, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3752, già approvato dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Onorevoli colleghi, do lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge al nostro esame e sugli emendamenti: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia "giurisd-

zione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare se la previsione recata dall'articolo 4 – che consente il pignoramento nel limite di un quinto degli strumenti, degli oggetti e dei libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore – sia formulata in termini di ragionevolezza. Con riferimento a quella medesima disposizione, si segnala come appaia particolarmente incongrua la previsione secondo la quale il limite del quinto non si applica se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. Invita altresì la Commissione di merito a valutare se sia opportuno prevedere, nella novella all'articolo 616 del codice di procedura civile recata dall'articolo 14 del disegno di legge n. 3752, che la causa ivi disciplinata sia decisa con sentenza non impugnabile.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

BOBBIO (AN). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti del senatore Magnalbò e li do per illustrati.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei intervenire in maniera esplicita e senza molte perifrasi per illustrare il testo dell'ordine del giorno n. 0/ 3752/1/2^a a mia firma. Il disegno di legge oggi alla nostra attenzione è stato caratterizzato da un consenso pressoché unanime nell'altro ramo del Parlamento. Come è stato più volte richiamato, esso tende a risolvere un problema reale che si sta proponendo con sempre maggiore importanza e urgenza dopo la riforma della legge fallimentare. Uno dei risultati di quella riforma, su cui probabilmente non si è particolarmente riflettuto e sul quale dovremo riflettere, è che di fatto, in maniera probabilmente neanche verificata o prevista, si sta ampliando quella che in analogia con la *no tax area* si potrebbe chiamare la *no fail area*, cioè l'area in cui non si fallisce e nella quale quindi l'efficacia delle procedure esecutive individuali diventa decisiva per i creditori.

Tutto ciò considerato, e posto che ritengo che questa sia l'ultima occasione (o la penultima, considerata la seduta di domani) di cui dispone questa Commissione per intervenire sulla materia in questa legislatura, sarei propenso a ritirare gli emendamenti a mia firma, non senza segnalare però che non casualmente il parere della 1^a Commissione coglie quelli che ritengo siano i due aspetti pressoché inaccettabili – mi si consenta di dirlo – del testo di legge che siamo chiamati a votare. Faccio riferimento anzitutto al paradosso, che per me però non è nemmeno tale, per cui si stabilisce che le sentenze che decidono sulle opposizioni alle esecuzioni siano inappellabili. Francamente, poiché queste sentenze possono avere i contenuti più disparati, considero devastante tale proposta sotto l'aspetto patrimoniale. Non vedo pertanto la ragione per cui debbano essere dichiarate inappellabili tali sentenze, che fra l'altro sono comunque ricorribili per

Cassazione. Direi quindi che il rimedio è peggiore del male. Credo che se in questa sede non sarà possibile approvare emendamenti migliorativi sarà comunque necessario accogliere uno specifico ordine del giorno per dare un segnale in questa direzione.

Vi è poi un'altra questione che ritengo non meno rilevante, che tra l'altro sarà foriera di conflitti inestricabili, come sa chi ha esperienza di pratica giudiziaria: mi riferisco all'insufficiente valutazione delle ipotesi di pignoramento di un quinto dei beni soggetti all'attività professionale. La norma che ci apprestiamo a licenziare ritiene pignorabili, fino alla concorrenza di un quinto, anche i beni strumentali che – come sapete – erano sottratti alla pignorabilità.

Pur comprendendosi la *ratio* della norma, perché molto spesso si assisteva alla dilatazione dei beni assegnati arbitrariamente all'attività professionale, la questione paradossale è l'assoluta impraticabilità della stessa (fra l'altro vi è anche un'eccezione ancora meno leggibile). Per fare un esempio pongo questa domanda: nella mia libreria si potranno pignorare un quinto dei libri o un quinto di ciascun libro fino a concorrenza? E si pignorerà la prima parte dei libri, così che non si saprà mai come si concludono le dottrine generali di Santoro-Passarelli o l'ultima parte, di modo che non si conosceranno gli argomenti usati? Perdonate la celia, capisco che non è né l'ora né il momento, ma il problema è serio perché si parla in generale di beni strumentali all'attività professionale, quindi questo vale anche per le macchine e per le attrezzature.

Segnalo, per un dovere anche di rappresentazione delle questioni alla Commissione, che anche su altre norme – che ritengo di dettaglio, ma che comunque incidono nella prassi del procedimento esecutivo – molti ufficiali giudiziari mi hanno presentato le loro rimostranze, in particolare con riferimento alla formazione della volontà che non viene espressa attraverso una dichiarazione del debitore, ma deve essere oggetto di una sorta d'indagine da parte dell'ufficiale giudiziario.

Ora vi rassego – e concludo – una preoccupazione relativa a quella parte della previsione che trova giustificazione nella necessità di procedere efficacemente al pignoramento di beni mobili di tipo moderno, in particolare le azioni. Il meccanismo che prevede l'affidamento dell'incarico ad un avvocato o ad un commercialista, affinché fornisca una relazione, una stima o una valutazione sulla base della quale si può procedere a pignoramento, mi sembra francamente alquanto claudicante nelle modalità.

Per tutte queste ragioni quindi a titolo personale ritiro gli emendamenti e sottopongo alla Commissione il mio ordine del giorno, che richiama sostanzialmente il contenuto dei medesimi emendamenti. Questo ordine del giorno suggerisce al Governo di adottare provvedimenti legislativi direttamente correttivi o comunque di ipotizzare una valutazione, nelle forme che riterrà più opportune, di queste problematiche. (*Applausi del senatore Zancan*).

* PRESIDENTE. Condividendo in parte alcune delle questione specificatamente poste, mi ero fatto promotore, nel corso della prima lettura del

disegno di legge presso la Camera dei deputati, di alcune proposte dirette ad introdurre correttivi all'articolato che però non sono stati recepiti. In sostanza, avevo tentato di risolvere il problema in «zona Cesarini», come si dice in gergo calcistico, chiedendo alla Camera dei deputati di introdurre piccolissime modifiche che però non sono state apportate. Mi riferisco ad esempio al caso dell'improvvida dizione, contenuta all'articolo 12, di modifica dell'articolo 547 del codice di procedura civile, che, a fronte di una volontà semplificatrice, in realtà ha finito per complicare la previsione relativa alla dichiarazione all'udienza da parte del terzo. Infatti, si parla di difensore munito di procura speciale mentre in realtà si voleva semplicemente dire che, quando il procuratore speciale è un avvocato, egli stesso autentica la scrittura che gli conferisce il mandato. La dizione scelta, invece, non può che intendersi come la necessità del creditore di avvalersi di un avvocato e quindi necessariamente di costituirsi in giudizio. Questo comunque è – come detto – un puro e semplice esempio.

Invito il senatore Bobbio a ritirare gli emendamenti presentati dal senatore Magnalbò, non perché gli stessi non siano condivisibili, ma per le stesse ragioni – essendo in alcuni casi molto simili a quelli del senatore Cavallaro – per le quali questi ha già preannunciato la sua volontà di ritirare le proposte emendative a sua firma. Si tratta di argomenti che non sono sfuggiti alla sensibilità di alcuno. Rivolgo lo stesso invito al senatore Tirelli che ha presentato alcuni emendamenti all'articolo 8.

Gli interventi prima d'ora compiuti sul codice di procedura civile sono stati il frutto non casuale, nella prima e nella seconda fase, con i disegni prima d'ora approvati, di un lavoro non improvvisato. Si è trattato infatti di un lavoro che è stato sottoposto al vaglio interno e al vaglio esterno in più di un'occasione. I componenti di questa Commissione, che hanno lavorato a quelle riforme, si sono messi permanentemente in discussione sia fra di loro e sia nel confronto con magistrati, avvocati e professori universitari, per svolgere un lavoro che, ancorché – lo sappiamo tutti – abbia generato apprezzamenti da parte dei più, è tuttavia esso stesso bisognoso di una futura verifica. Intervenire su questioni così complesse e articolate con la presunzione di scrivere parole nella pietra è davvero non provvido.

Quest'ultimo disegno di legge soffre forse del fatto di essere stato esaminato in maniera affrettata. Il disegno di legge è stato presentato – credo – nel mese di dicembre dello scorso anno ed è stato subito esaminato, alla luce anche di un accordo politico che non è stato e non sarà rinnegato, con grande rapidità. Chi premeva, e non mi riferisco al collega onorevole Kessler che sta parlando, per il varo di questa norma forse avrebbe dovuto farsi carico di un maggiore approfondimento. Così non è accaduto, ma questo non ci consente di venire meno all'impegno e quindi il disegno di legge deve essere portato a termine così com'è, per la decisiva ragione che non è possibile apportare alcuna modifica visto che siamo a fine legislatura.

Ribadisco pertanto il mio invito ai senatori che hanno formulato proposte di modifica al ritiro delle medesime.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Come già preannunciato, ritiro i miei emendamenti.

BOBBIO (*AN*). Ritiro gli emendamenti.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, ad una lettura non superficiale ma affrettata di sicuro l'emendamento 8.1 a mia firma potrebbe essere inteso come aggiuntivo, mentre è in sostanza sostitutivo dell'articolo 8. In esso si riporta abbastanza fedelmente l'aggiunta all'articolo 521 del codice di procedura civile proposta dall'articolo 8 del disegno di legge con la sola differenza che non si prevede una distinzione netta tra i soggetti che devono prendere in custodia i beni e gli istituti di vendita giudiziaria. Questo è un emendamento che sembrava di buon senso, però è evidente che non ci sono da parte mia grandi perplessità a valutare in un secondo momento questo principio.

Per tale ragione sono disponibile a ritirare l'emendamento per favorire l'economia dei nostri lavori, raccomandando che tale principio venga recepito attraverso un ordine del giorno o mediante un impegno del Governo a valutarlo in un secondo tempo.

* PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno 0/3752/1/2^a presentato dal senatore Cavallaro: «La Commissione, in sede di discussione del disegno di legge n. 3752, premesso che: il disegno di legge in esame introduce una parziale disciplina di riforma delle esecuzioni mobiliari, da tempo uno dei settori del processo civile maggiormente bisognosi di radicali interventi di organica riforma; al di là delle apprezzabili intenzioni dei presentatori del provvedimento in esame, il limite strutturale di questo tipo di interventi è quello di offrire soluzioni a problemi circoscritti, ma non di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo modello di processo di esecuzione che si caratterizzi tanto per celerità ed efficienza quanto, al contempo, per il rispetto del fondamentale diritto di difesa; il disegno di legge presenta alcune disposizioni criticabili sia dal punto di vista del merito legislativo che della legittimità costituzionale; in particolare, l'articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica l'articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile prevede la non impugnabilità della sentenza che definisce il processo esecutivo, con una soluzione che comprime oltre ogni ragionevole misura il diritto di difesa delle parti e rischia di produrre, quale effetto riflesso, un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione; l'articolo 4 del disegno di legge, il quale aggiunge un comma all'articolo 515 del codice di rito, prevede una inedita, per l'ordinamento italiano, pignorabilità parziale degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione: si tratta di una disposizione palesemente irrazionale, che non ha ovviamente alcun riscontro nella realtà socio-economica, nella quale non è possibile tracciare in astratto e per di più in via di proporzione (un quinto) una distinzione tra beni strumentali indispensabili e beni non indispensabili; una previsione indispensabile finirebbe per rendere ancora più difficoltoso l'adempimento spontaneo del debitore e arrecherebbe un

pregiudizio potenzialmente insuperabile allo svolgimento dell'attività di questo, ponendosi, pertanto, in contrasto con i precetti degli articoli 3 e 41 della Costituzione; la previsione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che interviene sulla disciplina della forma del pignoramento di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per l'ufficiale giudiziario di nominare un commercialista, avvocato o notaio nei casi in cui si proceda contro un imprenditore commerciale, si presenta di dubbia utilità, in quanto determina evitabili complicazioni ed allungamenti di tempi a seguito del ricorso da parte dell'ufficiale giudiziario (che è già soggetto dotato di sufficiente competenza tecnica) al servizio di un professionista, le cui valutazioni possono ben essere oggetto di contestazione ad opera della controparte, considerato che: i benefici che potrebbero derivare dall'approvazione del presente disegno di legge rischiano di essere compromessi dalla presenza di disposizioni quali quelle sopra ricordate; in questa materia un primario ruolo di conservazione della coerenza dell'ordinamento spetta al Governo, non a caso normalmente destinatario delle deleghe all'emanazione dei codici, impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, volta a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le disposizioni legislative sopra ricordate, le quali introducono elementi di incoerenza e criticità in una materia essenziale per la funzionalità del processo civile di esecuzione».

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche i colleghi Legnini, Zancan, e Dalla Chiesa mi hanno comunicato di volere aggiungere la loro firma a tale ordine del giorno.

* GIULIANO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo, pur rendendosi conto che alcune osservazioni contenute in tale ordine del giorno sono indubbiamente di una certa valenza, poiché peraltro con lo stesso si invita l'Esecutivo a revocare alcune disposizioni di un sistema che seppure nella sua parzialità riforma in maniera significativa tutte le esecuzioni mobiliari, non può che rilevarne la contraddittorietà ed esprimere il proprio parere contrario.

* PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3752/1/2^a, presentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8.

Se mi è consentita una chiosa su questo articolo, vorrei sottolineare che il testo originario del disegno di legge prevedeva che il prelievo dei beni da parte dell'istituto delle vendite giudiziarie dovesse avvenire entro il termine di 15 giorni. La Camera dei deputati, aderendo all'invito formalmente ad essa pervenuto, ha modificato in 30 giorni tale termine. Pertanto tale ipotesi, contenuta nell'emendamento del senatore Tirelli, che è stato ritirato, è stata già oggetto di discussione ed è stata scartata dalla Camera dei deputati; infatti, è apparsa rischiosa con riferimento alla possibilità che i giudici delle esecuzioni non si attengano alla linea guida che è stata in qualche maniera impressa a tutto il sistema delle esecuzioni, cioè di avvalersi prevalentemente degli istituti delle vendite giudiziarie, nella considerazione, su cui tutti abbiamo convenuto, che queste organizzazioni sono essenziali al funzionamento del sistema delle esecuzioni, in particolare di quelle mobiliari. L'esclusione dell'istituto delle vendite giudiziarie anche dalla semplice fase del prelievo e del deposito dei beni – così come era proposto nell'emendamento all'articolo 8, che pure sappiamo essere ispirato agli istituti stessi – avrebbe significato un'apertura – che è apparsa incongrua – verso l'opposta corrente di pensiero che vuole che le vendite possano essere eseguite da qualunque soggetto.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TIRELLI (*LP*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

* LEGNINI (*DS-U*). Benché abbiamo condiviso e condividiamo le osservazioni politiche svolte dal senatore Cavallaro – si è trattato in effetti di una scrittura molto frettolosa delle norme – questo disegno di legge comunque completa in parte il percorso di riforma del processo civile, rendendo indubbiamente più efficace e più moderno il processo esecutivo; munendo l'ufficiale giudiziario di mezzi e strumenti più idonei a ricercare i beni sottoposti a pignoramento, facendo peraltro partecipare attivamente anche il creditore, che finora era per larga parte escluso; introducendo un'opportuna responsabilità del debitore, sanzionando anche le relative dichiarazioni ai sensi dell'articolo 388 del codice penale e quindi rendendo più efficace il momento nel quale si sottopone il bene a pignoramento, favorendone appunto la ricerca attraverso la dichiarazione del debitore medesimo; sgravando il giudice da alcune incombenze che gli erano impropriamente affidate, introducendo anche una diversificazione delle funzioni del giudice d'esecuzione da quelle del giudice dell'opposizione, oltre all'introduzione del rito camerale nelle opposizioni.

Si tratta, quindi, di una riforma che si colloca nella stessa ottica della riforma delle esecuzioni immobiliari e che completa il quadro degli interventi sul codice di procedura civile predisposti nella legislatura in corso nell'ottica di un processo più efficace e moderno. Peccato che i tempi – per le ragioni cui si riferiva anche il Presidente – non ci abbiano consentito di meditare un po' più a lungo e di migliorare alcune delle norme. Mi auguro lo si possa fare nel futuro. Con il corposo pacchetto di riforme contenuto nel cosiddetto decreto sulla competitività abbiamo infatti dovuto procedere subito dopo ad eseguire ciò che il Presidente ha definito il tagliando. E questo è avvenuto per l'appunto a dicembre, sempre convergendo su uno stesso testo. Probabilmente su tutti questi frammenti di riforma – che ricordo a me stesso sono ben sei – sorgerà nei prossimi mesi la necessità di una più approfondita meditazione, allorquando gli stessi cominceranno ad essere applicati.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Intervengo riferendomi anche all'inopinata bocciatura dell'ordine del giorno da me presentato. Dichiaro infatti la mia posizione di astensione su questo provvedimento, perché ritengo che

le lacune segnalate siano tutt'altro che di poco conto e rischino d'inficiare le fasi più delicate dell'attuazione.

Ricordo comunque che abbiamo favorito ampiamente questo provvedimento con un atteggiamento positivo durante la sua trattazione; ora ritengo di dover dare un segnale di non totale identificazione.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole.

CIRAMI (*UDC*). Il Gruppo UDC esprime voto favorevole.

SEMERARO, *relatore*. Volevo semplicemente evidenziare che alcune delle considerazioni contenute nell'ordine del giorno presentato dal senatore Cavallaro sono simili a quelle da me inserite nella relazione introduttiva al disegno di legge. Altre invece, come per esempio le osservazioni relative al sostenuto contrasto con norme costituzionali, non sono assolutamente condivisibili.

Esprimo dunque il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale.

* PRESIDENTE. Sullo sfondo vi è semplicemente – come ancora ritorno a ripetere – un difetto di discussione, perché nemmeno il senatore Cavallaro, quando ha redatto questo ordine del giorno, ha mai immaginato di avere scritto parole nella pietra. Quello che si può ragionevolmente sostenere è che sia mancata la possibilità di una discussione più ampia a causa dell'approssimarsi della fine della legislatura.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non può che compiacersi per l'approvazione del provvedimento. La riforma va incontro alla problematicità segnalata dal senatore Cavallaro, allorché ha fatto riferimento alla riduzione dell'area della fallibilità con la previsione di un aumento dell'area d'esecuzione sia mobiliare che immobiliare.

Indubbiamente questo disegno di legge rappresenta un primo passo per risolvere questa problematica. Il Governo, quindi, non può che compiacersi del consenso che su di esso è stato espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3397-B

d'iniziativa dei senatori Caruso Antonino, Bucciero, Centaro, Cirami, Tirrelli, Magistrelli, Calvi, Fassone, Caruso Luigi, Zancan, Bobbio e Semeraro, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

«Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante»

Art. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della corte».

DISEGNO DI LEGGE N. 3752

d'iniziativa dei deputati Kessler, Bonito e Finocchiaro, già approvato dalla Camera dei deputati

«Riforma delle esecuzioni mobiliari»

ORDINE DEL GIORNO

0/3752/1/2^a

CAVALLARO, CALVI, ZANCAN

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3752,

premesso che:

il disegno di legge in esame introduce una parziale disciplina di riforma delle esecuzioni mobiliari, da tempo uno dei settori del processo civile maggiormente bisognosi di radicali interventi di organica riforma;

al di là delle apprezzabili intenzioni dei presentatori del provvedimento in esame, il limite strutturale di questo tipo di interventi è quello di offrire soluzioni a problemi circoscritti, ma non di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo modello di processo di esecuzione che si caratte-

rizzi tanto per celerità ed efficienza quanto, al contempo, per il rispetto del fondamentale diritto di difesa;

il disegno di legge presenta alcune disposizioni criticabili sia dal punto di vista del merito legislativo che della legittimità costituzionale;

in particolare, l'articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica l'articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile prevede la non impugnabilità della sentenza che definisce il processo esecutivo, con una soluzione che comprime oltre ogni ragionevole misura il diritto di difesa delle parti e rischia di produrre, quale effetto riflesso, un abnorme aumento dei ricorsi per Cassazione;

l'articolo 4 del disegno di legge, il quale aggiunge un comma all'articolo 515 del codice di rito, prevede una inedita, per l'ordinamento italiano, pignorabilità parziale degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione: si tratta di una disposizione palesemente irrazionale, che non ha ovviamente alcun riscontro nella realtà socio-economica, nella quale non è possibile tracciare in astratto e per di più in via di proporzione (un quinto) una distinzione tra beni strumentali indispensabili e beni non indispensabili;

una previsione indispensabile finirebbe per rendere ancora più difficoltoso l'adempimento spontaneo del debitore e arrecherebbe un pregiudizio potenzialmente insuperabile allo svolgimento dell'attività di questo, ponendosi, pertanto, in contrasto con i precetti degli articoli 3 e 41 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che interviene sulla disciplina della forma del pignoramento di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità per l'ufficiale giudiziario di nominare un commercialista, avvocato o notaio nei casi in cui si proceda contro un imprenditore commerciale, si presenta di dubbia utilità, in quanto determina evitabili complicazioni ed allungamenti di tempi a seguito del ricorso da parte dell'ufficiale giudiziario (che è già soggetto dotato di sufficiente competenza tecnica) al servizio di un professionista, le cui valutazioni possono ben essere oggetto di contestazione ad opera della controparte,

considerato che:

i benefici che potrebbero derivare dall'approvazione del presente disegno di legge rischiano di essere compromessi dalla presenza di disposizioni quali quelle sopra ricordate;

in questa materia un primario ruolo di conservazione della coerenza dell'ordinamento spetta al Governo, non a caso normalmente destinatario delle deleghe all'emanazione dei codici,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, volta a rimuovere, nel più breve tempo possibile, le disposizioni legislative sopra ricordate, le quali introducono elementi di incoerenza e criticità in una materia essenziale per la funzionalità del processo civile di esecuzione.

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:

"Art. 492. - (*Forma del pignoramento*). – Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.

Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente compe-

tente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"».

EMENDAMENTI**1.1**

MAGNALBÒ

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».

1.2

CAVALLARO

Al comma 1, al secondo capoverso dell'articolo 492 ivi richiamamto, dopo le parole: «Il pignoramento deve altresì contenere», sono inserite le seguenti: «la dichiarazione di elezione di domicilio sottoscritta dal debitore o, in caso di assenza o rifiuto».

1.3

MAGNALBÒ

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore intervenuto nell'esecuzione ai sensi dell'articolo 499, l'ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull'affidamento dei beni in custodia ai sensi dell'articolo 520».

1.4

CAVALLARO

Al comma 1, al quinto capoverso dell'articolo 492 richiamato, sostituire le parole da: «e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «A richiesta del creditore interve-

nuto nell'esecuzione ai sensi dell'articolo 499, l'ufficiale giudiziario territorialmente competente procede, munito della copia del verbale di pignoramento ad atto stragiudiziale di constatazione e stima dei beni pignorati su dichiarazione del debitore. Il verbale di constatazione è atto idoneo ad integrare il verbale di pignoramento sulla determinazione del valore del compendio pignorato e sull'affidamento dei beni in custodia ai sensi dell'articolo 520».

1.5

MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell'ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario».

1.6

CAVALLARO

Al comma 1, dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 492 richiamato, è inserito il seguente: «La conciliazione intervenuta tra le parti e accertata autentica con verbale dell'ufficiale giudiziario ha effetti estintivi della esecuzione iniziata o sostitutivi del titolo esecutivo originario».

ARTICOLO 2

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

«La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».

ARTICOLO 3

Art. 3.

1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, il numero 4) è abrogato.

EMENDAMENTI**3.1**

MAGNALBÒ

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione, versando le somme dovute all'ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura».

3.2

CAVALLARO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Nei dieci giorni successivi la chiusura del verbale di pignoramento o dalla notificazione del pignoramento immobiliare o presso terzi, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione, versando le somme dovute all'ufficiale giudiziario che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura».

ARTICOLO 4

Art. 4.

1. All'articolo 515 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati

nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

EMENDAMENTO

4.1

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 5

Art. 5.

1. L'articolo 517 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 517. - (*Scelta delle cose da pignorare*). – Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione».

ARTICOLO 6

Art. 6.

1. L'articolo 518 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 518. - (*Forma del pignoramento*). – L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa

audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni».

EMENDAMENTI

6.1

MAGNALBÒ

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l'altra: «anche».

6.2

CAVALLARO

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 518 richiamato, dopo le parole: «nonchè il loro stato», inserire l'altra: «anche».

ARTICOLO 7

Art. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

ARTICOLO 8

Art. 8.

1. All'articolo 521 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».

EMENDAMENTO**8.1**

TIRELLI, CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 521 del codice di procedura civile richiamato è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando è depositata l'istanza di vendita di giudice dispone la sostituzione del custode nominando il soggetto che deve procedere alla vendita. Il custode, entro 30 giorni, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità, procedendo quando occorre per apprendere i beni all'apertura di porte, ripostigli e recipienti e richiedendo, se necessario l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati il custode può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano».

ARTICOLO 9

Art. 9.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), numero 16), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al primo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile ivi richiamato, dopo le parole: «vendita senza incanto» sono inserite le seguenti: «o tramite commissionario».

ARTICOLO 10

Art. 10.

1. L'articolo 538 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 538. - (*Nuovo incanto*). – Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente».

ARTICOLO 11

Art. 11.

1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata».

EMENDAMENTI**11.1**

MAGNALBÒ

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all'ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all'articolo 547"».

11.2

CAVALLARO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al primo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il terzo, immediatamente o nei dieci giorni successivi alla notificazione del pignoramento, fa all'ufficiale giudiziario procedente, la dichiarazione di cui all'articolo 547"».

11.3

MAGNALBÒ

Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall'ufficiale giudiziario,».

11.4

CAVALLARO

Al comma 1, numero 4) dopo le parole: «affinchè questi», inserire le seguenti: «, se non effettuate dall'ufficiale giudiziario,».

ARTICOLO 12

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

ARTICOLO 13

Art. 13.

1. L'articolo 185 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 185. - (*Udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione*). – All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sulle opposizioni all'esecuzione, di terzo ed agli atti esecutivi si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice».

ARTICOLO 14

Art. 14.

1. L'articolo 616 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - (*Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione*). – Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

EMENDAMENTO**14.1**

CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 616 richiamato.

ARTICOLO 15

Art. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile».

ARTICOLO 16

Art. 16.

1. Al secondo comma dell'articolo 618-*bis* del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza».

ARTICOLO 17

Art. 17.

1. Il terzo comma dell'articolo 619 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore».

ARTICOLO 18

Art. 18.

1. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), numero 42), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «degli articoli 615, secondo comma, e 619» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 615 e 619»;

b) dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma e non reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo

restando in tal caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un diverso processo.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-*bis*»;

c) all'articolo 624-*bis* del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo».

ARTICOLO 19

Art. 19.

1. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, all'articolo 1, al comma 3, lettera o), numero 2), capoverso, il numero 1) è abrogato.

ARTICOLO 20

Art. 20.

1. L'articolo 165 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 165. - (*Partecipazione del creditore al pignoramento*). – All'atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare che intende partecipare personalmente alle operazioni.

Nel caso di cui al primo comma l'ufficiale giudiziario deve comunicare la data e l'ora dell'accesso, da effettuare entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni, riducibile nei casi di urgenza.

Il creditore, a sue spese, può partecipare alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l'assistenza o a mezzo di difensore e di esperto o di uno di essi».

ARTICOLO 21

Art. 21.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i compensi spettanti al professionista per l'accesso e l'esame delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché ai custodi dei beni pignorati, nominati in sostituzione del debitore.

ARTICOLO 22

Art. 22.

1. La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2006.

